

Avv. Marta Lucisano

Avv. María Alicia Mejía Fritsch

Avv. Andrea Ramadori

ROMA

CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA

ATTO DI APPELLO EX ART. 576 CPP

I sottoscritti:

- Avv. Marta Lucisano del Foro di Roma che difende e rappresenta la parte civile costituita Aida Aurora SANZ Balduvino in qualità di nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ;

- Avv. María Alicia Mejía Frisch, del Foro di Roma che difende e rappresenta la parte civile costituita Aida Aurora SANZ BALDUVINO e Pablo Simon SOBRINO COSTA, parti civili costituite in qualità di nipote di Elsa Haide FERNANDEZ de SANZ e di figlio di Guillermo Manuel SOBRINO;

Avv. Andrea Ramadori del Foro di Roma, che difende e rappresenta la parte civile costituita Horacio Rafael SANZ BALDUVINO, parte civile costituita in qualità di nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, come da nomine e procure allegate all'atto di costituzione di parte civile depositati.

dichiarano di proporre, ex art. 576 del c.p.p., ai fini civilistici

APPELLO

agli effetti civili, avverso la sentenza n. 1/2017, emessa dalla III Corte di Assise di Roma, in data 17 gennaio 2017, depositata in data 10 aprile 2017 nel processo n. 2/15 (3/26 – 4/15 – 10/15) R.G. Corte Assise con la quale in relazione al capo di imputazione D1) dell'imputazione è stato dichiarato il non luogo a procedere per avvenuta prescrizione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e

l'assoluzione dal delitto di omicidio ai sensi dell'art. 530 II co. c.p.p. del Sig. Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ.

Fondano l'imputazione sulle seguenti considerazioni in punto di fatto e di diritto.

- I -

Affermazione della penale responsabilità dell'imputato JORGE NESTOR TROCCOLI ai soli effetti civili

Il Sig. Jorge Nestor Troccoli è stato assolto dai reati a lui addebitati sulla base di considerazioni che, ad avviso di queste difese, sono errate, come si passerà a dimostrare.

La Corte di Assise ha riconosciuto alle pagg. 10, 11 e 12 della sentenza l'esistenza del c.d. *Plan Condor*, avente quale scopo primario *"l'annientamento con qualsiasi mezzo, e quindi, anche con l'eliminazione fisica, degli oppositori politici"* dei governi latinoamericani. In ragione di tale premessa ha così riconosciuto *"la piena partecipazione morale e materiale dei vertici [n.d.r. dei Governi e delle strutture di intelligence] a ciascun omicidio"*.

Se tale conclusione è certamente condivisibile, non lo è quella relativa agli esecutori materiali e ai *"quadri intermedi"* del *Plan Condor* per i quali secondo la Corte di Assise andrebbe raggiunta, per poterne determinare la penale responsabilità, la specifica prova della partecipazione al singolo omicidio che non coinciderebbe con la partecipazione alla fase prodromica ovvero quella del sequestro e delle torture inflitte alle vittime dei reati.

Si legge a pag. 12 della sentenza: *"E invero l'istruttoria svolta difficilmente ha consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi di cui ci si occupa, ma ha permesso solo in alcuni casi di identificare nei quadri intermedi gli autori del sequestro o i carcerieri che hanno gestito il sequestro. Sennonché l'individuazione di quelli tra loro che hanno dato l'ulteriore contributo causale necessario per addebitare la perpetrazione degli omicidi di cui tutti sono imputati, (un "quid pluris" oltre alla cattura e detenzione illegittima e clandestina delle vittime), è sostanzialmente fallita"*.

In realtà proprio la ricostruzione operata dalla Corte in ordine al *Plan Condor* escluderebbe la stessa necessità di un *quid pluris* al fine di pervenire all'affermazione di responsabilità per il reato di omicidio anche per gli esecutori del sequestro e detenzione illegittima delle vittime.

E' stata infatti la stessa Corte a ricostruire il disegno volto all'annientamento degli oppositori politici da parte dei vari organismi dei regimi autoritari degli Stati del c.d. Cono Sud con qualsiasi mezzo, e quindi, anche con l'eliminazione fisica, per cui risulta contraddittoria l'affermazione della Corte di Assise "*che gli autori degli arresti-carcerieri-torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile ma non certo*".

Ciò significa che, secondo la Corte, un soggetto che senza alcun provvedimento giudiziario, arresta una persona, e cioè la sequestra con violenza, la trattiene illegittimamente e in condizioni disumane presso strutture clandestine, la tortura con particolare crudeltà nell'ambito di un piano generale elaborato per ottenere informazioni rilevanti al fine di eliminare completamente l'opposizione politica - tutte circostanze ritenute comprovate dalla stessa Corte -, debba ritenersi estraneo, salvo prova contraria, alla volontà omicidiaria, qualora l'omicidio si realizzi.

Ma vi è di più, la Corte arriva ad affermare che soggetti dalle così spiccate tendenze criminali possano essere estranei anche solo all'accettazione del rischio della morte dei soggetti da loro seviziati e, quindi, ad escludere l'eventuale attribuzione di responsabilità a titolo di dolo eventuale che sarebbe incompatibile con la riconosciuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione in capo ai vertici politici e militari pianificatori delle uccisioni di massa: "*(...) per tutti i militari uruguaiani indicati nel medesimo capo B1/B2 può solo affermarsi che, ciascuno per il proprio ruolo e le rispettive funzioni, ha partecipato soltanto ad una frazione dell'operazione: ovvero all'individuazione, al sequestro, alla detenzione illecita, agli interrogatori, alle torture degli ostaggi, ma non alla loro uccisione. Con riferimento infatti all'uccisione e all'eliminazione dei cadaveri, non si è raggiunta alcuna certezza soggettiva. D'altro canto, dal punto di vista degli effetti pratici, (...), le suesposte conclusioni non muterebbero neppure nell'ipotesi in cui si volessero*

ritenere le condotte omicidiarie ascrivibili a costoro sotto forma di dolo eventuale (il che, per tutto quanto argomentato in ordine alla genesi dei delitti contestati, ovvero il plan Condor, è da escludersi) consistente nella previsione e nella conseguente accettazione del rischio della morte delle persone, da loro tenute sequestrate e sottoposte a tortura. Infatti, il dolo eventuale (a prescindere dal fatto che sarebbe del tutto ipotetico ritenere, ad esempio, gli ostaggi rimasti vittime delle torture) è inconciliabile con l'aggravante della premeditazione che consiste in una intensa volizione del risultato della condotta, in quanto il dolo eventuale comporta una situazione psicologica 'debole', caratterizzata dalla semplice accettazione da parte dell'agente, del rischio del prodursi dell'evento: in tal caso infatti, e per questi imputati, gli omicidi sarebbero prescritti". (pag. 45 sent.).

Ed ancora: *"Ma come si è già detto, se pure è verosimile che qualche ostaggio possa essere deceduto a seguito delle torture inflittele, (nel qual caso non sarebbe ravvisabile l'aggravante della premeditazione con la conseguente estinzione per prescrizione anche dei rispettivi delitti di omicidio) (...)"* (pag. 83 sent.), affermazione che sembra trascurare le peculiarità di quei sequestri implicant, sotto un profilo puramente logico, non già che l'ostaggio non dovesse morire, ma che non dovesse morire se non prima di aver fornito determinate informazioni.

Ebbene, le considerazioni della Corte sulla casualità dei decessi e sulla non imputabilità degli omicidi anche a quei cosiddetti "quadri intermedi", quali i responsabili dei centri di detenzione clandestina o i vertici dei servizi di *intelligence* della Marina Militare Uruguaiana, come nel caso di TROCCOLI, mal si conciliano con il *"tradizionale insegnamento giurisprudenziale che considera che la morte del sequestrato costituisce conseguenza prevedibile della condotta inerente alla privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate"* (Cass. sez 2 n. 4768 dell'8 marzo 1989; Sez 2 n. 9549 del 21 maggio 1985, Sez 1, n. 1515 del 17 dicembre 1984)

Il ragionamento della Corte presta il fianco a ulteriore censure laddove afferma che anche a voler ritenere gli omicidi supportati dall'elemento soggettivo del dolo eventuale, la fattispecie risulterebbe prescritta.

Ebbene, anche tale affermazione risulta inesatta perché non considera l'ulteriore contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 4 cp, compatibile con il dolo eventuale ex pluribus, "(...) *In breve, conclusivamente, è la stessa norma che configura l'aggravante come una circostanza soggettiva a colpevolezza dolosa. Tale colpevolezza circostanziale può ben manifestarsi nella forma del dolo eventuale: l'agente è consapevole che vi è concreta, significativa possibilità che dalla propria condotta derivi un pregiudizio eccedente e tuttavia si risolve ad agire accettando tale eventualità (...) Infine, l'aggravante può concretizzarsi anche nel caso in cui il dolo d'evento sia eventuale: si tiene una condotta virulenta accettando la possibilità che da essa discenda l'evento lesivo*". (Cass. Pen. Sez. Un. 29.09.2016 n. 40516).

Questa erronea impostazione (*rectius* motivazione) della Corte si Assise trova applicazione con riferimento al caso dei sequestri e degli omicidi di Aida SANZ¹, della di lei madre Elsa SANZ², di Guillermo Manuel SOBRINO³ e nella sentenza assolutoria dell'imputato TROCCOLI.

Al fine di evidenziare le errate conclusioni a cui è giunta la Corte di Assise giova tuttavia ripercorrere gli elementi in punto di fatto che sono indicativi, in termini di certezza, della penale responsabilità del TROCCOLI e del ruolo gerarchico preminente dallo stesso rivestito nella materiale esecuzione del *Plan Condor*.

- II -

Testimonianze e documenti che dimostrano i fatti attinenti il sequestro, le torture subiti e la permanenza nei centri di detenzione delle persone offese.

¹ cittadina uruguaiana, venne sequestrata il 23 dicembre 1977 da cittadini di nazionalità uruguaiana a Buenos Aires, Argentina. Al momento del sequestro era incinta all'ottavo mese di gravidanza e fu dapprima reclusa al Centro clandestino di Detenzione "*Centro de Operaciones Tacticas N 1*) "*C.O.T. Martinez*" ed in seguito al "*Pozo di Quilmes*" per poi essere trasferita al centro di detenzione noto come "*Pozo di Banfield*". Nel corso della sua detenzione, il 27 dicembre 1978, diede alla luce una bambina

² Madre di Aida Sanz, era in città per assistere la figlia prossima al parto, e fu portata con lei al Centro clandestino di Detenzione "*Centro de Operaciones Tacticas N. 1*) "*COT Martinez*" ed in seguito al "*Pozo di Quilmes*"

³ di nazionalità uruguaiana, studente e lavoratore veniva sequestrato da militari uruguaiani il giorno 22 dicembre 1977 nel suo domicilio e luogo di lavoro sito in Falucho N° 376, Barrio Pompeya, Buenos Aires, Argentina

Il dibattimento ha dimostrato in modo puntuale le modalità di sequestro delle persone offese nonché il ruolo dell'imputato Troccoli nel sequestro e morte delle medesime.

MARTA ENSEMAT è la cugina di Aida SANZ e nipote di Elsa Fernandez de SANZ, che, sentita in data 20.11.2015 riferiva alla Corte del sequestro avvenuto il giorno 23 dicembre del 1977 di Aida SANZ, al tempo dei fatti incinta ed al termine della sua gravidanza, e di sua madre Elsa, che si trovava al domicilio della figlia per accompagnarla fino al momento del parto.

A proposito del sequestro la teste Ensenat riportava informazioni *de relato* provenienti direttamente dal marito di Aida Sanz, Eduardo Gallo Castro, anch'esso ad oggi nella condizione di *desaparecido*, che, all'alba del 24 dicembre 1977, si era presentato al domicilio della Ensenat raccontando tutto ciò che era successo alla moglie Aida e alla suocera Elsa.

Affermava infatti la Ensenat che dall'agguato Gallo era infatti riuscito a scappare, *“i militari, ovviamente, lo stavano aspettando, ma lui conosceva bene la zona, il vicinato intorno a casa sua, quindi, si... riuscì a scappare attraverso le campagne, aveva molta agilità, quindi, in quel momento non fu arrestato. Si rivolse, quindi, al mio, presso il mio domicilio per raccontarmi questo e per dirmi di abbandonarlo il prima possibile con grande urgenza”*.⁴

La testimonianza offerta dalla Ensenat è importante perché illustrativa della ragione per cui Aida SANZ si trovava in Argentina, ovvero perché Aida era una *“perseguitata politica in Uruguay, appartenendo al movimento politico “MLN-T” (Movimento de Liberation National-Tupamaros)”*⁵ e perché riferisce che Aida SANZ era sposata con Eduardo Gallo CASTRO, anch'egli uruguaiano militante del Movimento de Liberación Nacional–Tupamaros (MLN-T).

La teste Ensenat, sposata con Miguel Angel Rio Casas, anch'esso *desaparecido*⁶, inoltre ha riportato un'importante circostanza nella sua deposizione circa il coin-

⁴ verb. sten. ud. 20 novembre 2015 pag. 57

⁵ verb. sten. ud. 20 novembre 2015 pag. 56

⁶ Occorre dare conto ai fini della ricostruzione della vicenda anche di un altro passaggio dichiarativo della teste che riferisce dei sequestri del marito Miguel Angel Rio Casas e di Eduardo Gallo Castro *“Come è successo che poi vennero presi sia suo marito, che il marito di Aida Sanz? INTERPRETE - P.M. - Che cosa è*

volgimento di militari uruguaiani nell'azioni sovversive avvenute in argentina. "Mio marito e il marito di Aida Sanz erano ricercati da militari uruguaiani, i militari uruguaiani erano già inseriti all'interno del Paese da tempo perché lavoravano congiuntamente con i militari argentini. I militari uruguaiani si occupavano dei prigionieri uruguaiani, mentre gli argentini quello che facevano era semplicemente mettere a disposizione degli altri le infrastrutture, ovvero i mezzi, i veicoli, i luoghi di... i centri clandestini di detenzione a cui poi venivano portati i detenuti, quelli che poi erano chiamati i 'Pozos'"⁷.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono state numerose le testimonianze di ex detenuti nei CCT (*Centri clandestini di detenzione nel territorio Argentino*)⁸ che hanno riferito di aver avuto la possibilità di parlare o anche solamente di vedere la giovane Aida SANZ, sua madre Elsa SANZ e Guillermo SOBRINO.

E' questo anzitutto il caso di **ADRIANA CHAMORRO**, detenuta argentina al *Pozo de Banfield* dal 23 marzo al 12 ottobre 1978 che per gran parte del periodo di detenzione condivise la cella con Maria Artigas Moyano.

successo, invece?
INTERPRETE - "Lì Miguel Angel Rio Casas, che era mio marito, e Gallo Castro decidono di andare ad avviare un altro compagno, un altro loro compagno che anche lui si trovava in condizione di pericolo di vita, decisero di andare presso il suo domicilio, questo compagno era Ataliva Castillo, che viveva alla Ferrer, provincia di Buenos Aires".

P.M. - Poi che cosa succede? Si rincontra lei con suo marito e il marito di Aida Sanz o non ne ha più notizia? Che cosa succede?

INTERPRETE - "Quando arrivano al domicilio di Ataliva Castillo previamente lui già non si trovava più in quel luogo, non si sa, comunque, arrivando lì trovarono i militari che li stavano aspettando, avevano montato quello che in gergo si chiama una trappola per topi, in cui i militari rimanevano in un posto senza essere visti, aspettando le persone che stavano cercando per prenderle al momento giusto. Quando arrivano, oltre a trovare i militari, nella zona, sopra la zona stava sorvegliando dall'alto un aereo, che stava monitorando tutti i movimenti che c'erano nel quartiere e subito si scatena una sparatoria, da parte dei militari, e Miguel Angel, mio marito, viene ferito gravemente".

P.M. - In questa circostanza viene arrestato anche il marito di Aida Sanz o riesce a fuggire?

INTERPRETE - "No, non viene arrestato.. INTERPRETE - "In quel momento non sapevo bene che cosa fare, non volevo compromettere nessuno, un'altra persona, però, mi venne in mente una cugina di Miguel Angel, di cui io mi ricordavo l'indirizzo, e mi diressi verso il suo indirizzo con il mio bambino e con mia madre". verb. sten. 20 novembre 2015 pag. 58

⁷ verb. sten. ud. 20 novembre 2015 pag. 60

⁸ Ricostruisce la realtà dei centri clandestini di detenzione il teste Luis ALEN all'udienza del 9.7.2015 a pag. 66 "il Pozo de Banfield e il Pozo de Chilmes si trovano in zone molto vicine alla capitale federale che facevano parte del cosiddetto "circuito Camps", dal nome del capo della Polizia della provincia di Buenos Aires Ramon Camps, sebbene ci fossero sempre nel circondario di Buenos Aires altri centri, come Coti Martinez e altri centri che erano diciamo più di riunione e di passaggio e laddove si trovano anche cittadini uruguaiani".

La teste Chamorro è stata escussa tramite videoconferenza all'udienza del 17 marzo 2016 e riferiva della presenza al *Pozo de Banfield* di 21 uruguaiani detenuti al tempo della propria detenzione. Tra questi ricorda ed individua la presenza al centro di detenzione della sig.ra Elsa Fernandez de SANZ e Aida SANZ che *“condividevano la stessa cella insieme”*⁹ e anche di Guillermo SOBRINO.

La sig.ra Chamorro riferiva anche che era stata Maria Artigas ad averle riferito il sequestro di tutti gli uruguaiani, da individuare *“nello stesso periodo, fine metà dicembre, inizi di gennaio e tutti quanti gli uruguaiani, che poi erano stati arrestati e erano successivamente trasferiti a quello che veniva chiamato C.O.T.I Martinez, che in realtà sarebbe COTI Martinez, cioè Centro delle Operazioni Tattiche numero 1 Martinez”*¹⁰.

La testimonianza di Adriana Chamorro è di estrema importanza e precisione perché permette di ricostruire nei numeri l'operazione di massa relativa al sequestro dei 26 uruguaiani avvenuto nell'ultimo periodo del '77 e perché ricorda che tra gli uruguaiani presenti a *Banfield* furono trasferiti in Uruguay cinque detenuti tra cui anche il marito di Aida SANZ, Eduardo Gallo CASTRO.

La teste riferiva non solo di aver visto Aida SANZ in pessime condizioni per le torture subite e che un giorno un certo Gabacho, definito dalla stessa Chamorro *“personaggio sinistro, inquietante per gli uruguaiani, torturatore molto fine abile”* aveva fatto firmare ad Aida un foglio di accettazione del battesimo del figlio aggiungendo che Aida non lesse mai il foglio nel suo contenuto.

Inoltre, affermava la teste che all'interno del centro di detenzione torturavano dei militari o dei membri della polizia di nazionalità uruguaiani, che erano sotto il comando di una certa persona, che si faceva chiamare di soprannome *“Saracho”* o *“El Zorro”*.

Nel corso della deposizione la teste riferiva un altro importante evento accaduto durante la sua detenzione e costituito dal proprio trasferimento alla Brigada San Justo la notte del 15 maggio per far ritorno il giorno successivo al *Pozo de Banfield* e

⁹ verb. sten. ud. 17 marzo 2016 pag. 60

¹⁰ verb. sten. ud. 17 marzo 2016 pag. 64

non trovare nessuno degli uruguaiani ad eccezione della signora Maria Artigas e Ileana Ramos de Dossetti.

MARIA SERANTES, moglie di Alberto Illarzen, sentita in dibattimento afferma che: si era trasferita da piccola prima a Montevideo con i genitori e nel 1974 a Buenos Aires a causa del clima ostile che attorniava l'Uruguay ed è stata sequestrata il 18 aprile del 1978 da militari uruguaiani assieme al marito Alberto Illarzen fino al 18 maggio, ricostruiva in udienza il momento del proprio sequestro "*Quando arrivò mio marito ci misero dei cappucci, perlomeno a me lo misero un cappuccio in testa, poi secondo quello che ho saputo dai suoi racconti anche a lui fu messo, e ci fecero, ci misero, ci caricarono su una macchina e ci portarono in un posto che dopo abbiamo scoperto essere quello che veniva chiamato il Pozo de Quilmes*".¹¹

P.M. - Senta, lei queste persone che sono state sequestrate a dicembre '77 le ha viste nel posto in cui si trovava lei ad aprile '78?
*INTERPRETE - "Sì, l'unica persona con cui ebbi dei contatti al Pozo de Quilmes è stata **Aida Sanz**, alcuni giorni dopo, pochi giorni dopo che mi portarono. Un altro detenuto, che era detenuto in una piccola cella molto stretta, calabozo, accanto, vicino, che era **Guillermo Manuel Sobrino**, ci disse che c'erano, che c'era una persona che voleva parlare con noi che si trovava al piano di sopra. Quella persona che ci voleva parlare era Aida Sanz, ci voleva informare del fatto che stava lì, del fatto che il 27 dicembre del '77 aveva dato alla luce una bambina, sotto tortura, ma in un altro posto, che questa bambina gli era stata portata via immediatamente, lei gli aveva messo il nome di Elsa Carmen e disse che era uguale a suo padre. Ci informa anche del fatto che Eduardo Gallo e Miguel Angel erano stati portati allo stesso, in quello stesso posto, che Miguel Angel era arrivato in uno stato di salute molto compromesso perché era stato ferito, nonostante questo sono stati entrambi torturati brutalmente, e lei aveva la convinzione che nel momento in cui li portavano via, li avessero portati via erano morti".*¹²

All'udienza del 18.12.2015 veniva escussa la parte civile **GRACIELA SOBRINO** il cui fratello è stato sequestrato il giorno 22 dicembre 1977.

¹¹ verb. sten ud. 20.11.2015 pag. 83

¹² verb. sten. ud. 20.11.2015 pag. 88

La teste ricostruiva compiutamente i primi momenti successivi al sequestro del fratello perché assieme al nipote Pablo, figlio di Guillermo SOBRINO avevano un appuntamento con Guillermo al porto della città di Buenos Aires, città nella quale avevano in programma di passare insieme le festività natalizie. Non trovandolo al porto, la teste raccontava che iniziava subito le ricerche del fratello senza tuttavia trovarlo. Fu così - dichiara la teste nel corso della sua deposizione - che decideva di andare alla stamperia situata a *Palucio 376, quartiere Pompeya, Buenos Aires* dove lavorava il fratello e dove trovava il padrone che le aveva riferito che il giorno 22 dicembre 1977, prima delle ore 10.00 di mattina, c'è stato uno spiegamento di forze militari, che aveva portato via il fratello.

La teste riferiva alla Corte altresì che il proprietario del locale le aveva raccontato che il giorno successivo all'arresto di SOBRINO, era tornato un altro camion militare che si era portato via tutto quello che c'era all'interno della stamperia, saccheggiandola completamente.

La teste proseguiva il suo esame precisando che a Montevideo Guillermo SOBRINO era un attivista studentesco che aveva svolto attività politica e sindacale sino al 1976 quando si era trasferito a Buenos Aires, dove aveva continuato la sua attività politica entrando a far parte della UAL (*Unione Artiguista de Liberacion*) dove si riunivano diversi gruppi politici che lottavano contro la dittatura e di questi gruppi faceva parte anche il gruppo di Militanti Socialisti a cui lui apparteneva.

Gli effetti della *desaparecion* del fratello sono resi chiari dalle dichiarazioni rese dalla teste in udienza *“Mio fratello è stato fatto sparire forzatamente due volte, la prima quando lo hanno sequestrato in modo illegale e lo hanno fatto sparire, la seconda perché tutt'ora non ce lo rendono, non ci danno le sue ossa, i suoi resti e continua ad essere nella condizione di desaparecido”*.

Nel corso dell'udienza del 18.12.2015 la Corte ha acquisito n. 3 documenti il primo dei quali è relativo ad una parte della relazione della Commissione per la Pace che ha confermato la sulla sparizione forzata del cittadino uruguayano, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, documento d'identità 100719-4 di cui si riporta un estratto *“ha raccolto elementi di prova sufficienti e rilevanti, che permettono di concludere che: fu arrestato il giorno 22 dicembre del 1977, alle ore 10.00, presso il suo*

domicilio della via Palucio 376, quartiere Pompeya, della città di Buenos Aires, da forze repressive, che agirono nel contesto di un'azione, un processo non ufficiale o non riconosciuto come tale; fu detenuto nel centro clandestino di detenzione Quilmes”.

GUIANZE RODRIGUEZ MIRTHA è stata sentita all'udienza del 20.10.2016; è il Pubblico Ministero uruguayano che in Uruguay ha svolto le indagini da cui è sorto il procedimento penale che ha condotto alle condanne definitive nei confronti di Gregorio Alvarez Armellino per 37 reati di omicidio aggravato reiterato e Juan Carlos Lacerbeau Aguirregaray per 29 reati di *“omicidio molto specialmente aggravato, in reiterazione reale”*.¹³

Si tratta di una testimonianza particolarmente qualificata, che apporta al compendio probatorio a carico degli imputati elementi utili e definitivi per affermarne la responsabilità penale. Con riferimento al sequestro dei cittadini uruguayani di cui al capo D)1, sequestrati in Argentina, la teste afferma che all'epoca dei fatti Interpretazioni e Larcebeau svolgevano operazioni repressive in Argentina e che la presenza di Interpretazioni in Argentina, all'Esma risulta da documenti ufficiali (cfr. pag 17-19 trascrizioni udienza 20.10.2015).

La teste ha ricostruito la carriera dell'imputato Troccoli all'interno del FUSNA, il suo ruolo di capo dell'S2 (area di intelligence del Fusna) e nell'OCOA (organismo coordinatore delle operazioni antisovversive) negli anni tra il 1974 e 1978.

In particolare ella ha attribuito i fatti di cui al presente capo a TROCCOLI e Larcebeau nell'esercizio dei ruoli rispettivamente svolti all'interno dell'S2 nel FUSNA.

“La Marina Nazionale si occupava in specifico della lotta contro la sovversione, che erano le parole esatte usate dai militari in quell'epoca, ed era in carico, alle dipendenze del corpo dei fucilieri navali, solamente di loro. Il Fusna aveva una missione specifica, che era quella di fare indagini, di investigare e si trattava di indagini e investigazioni propriamente dette oppure di investigazioni attraverso l'indagine e attraverso dati ricevuti da altre indagini di altre agenzie e si

¹³ Depositata da avv. Ventrella per la P.C.M. all'udienza del 20.10.15 la sentenza n. 3033 del 22.8.2011 della Suprema corte di Giustizia uruguayana di condanna

occupava anche di tutte quelle attività come perquisizioni, sequestri, interrogatori sotto tortura di tutte quelle persone e di tutti quei casi che avevano qualcosa a che fare con la sedizione o la sovversione. Nelle indagini che abbiamo fatto abbiamo ricevuto delle dichiarazioni da quello che nel 2007 era il Comandante in Capo della Marina Nazionale, il Contro Ammiraglio Fernandez Maggio e dal Contro Ammiraglio De Bali” (pag 14 trascrizioni udienza 20.10.2015).

La conclusione a cui si arrivò all’esito delle articolate indagini condotte dalla teste Guianze fu che vi era un’amplissima facoltà di decisione da parte dell’S2, della quale, lo si ripete, TROCCOLI era capo, “poteva arrestare (...) L’S2 poteva arrestare, poteva disporre dei prigionieri autonomamente e non doveva rendere conto ai suoi superiori sul destino o su come si era comportato, com’era stato il procedimento contro questa persona. Quando una persona veniva arrestata veniva condotta dall’S2 e le persone che avevano partecipato al sequestro non avevano più notizie di quello che succedeva con questa persona. In altri termini quando si arrivava all’S2 il prigioniero è nella disponibilità totale dell’S2, con potere di deciderne anche la sorte, la vita o la morte”.

La teste riferisce infatti di un piano che prevedeva l’eliminazione dei sovversivi e che per portare a compimento questo piano, l’S2 poteva procedere nella maniera che ritenesse più adeguata. In un comunicato della Marina uruguaiana al Presidente della Repubblica si spiega che il Fusna doveva ottenere informazioni più rapidamente possibile dalla persona che era stata arrestata. “Questo vuol dire in parole povere, in parole schiette che loro potevano torturare anche fino alla morte, come ritenessero opportuno... potevano applicare qualsiasi forma di tortura volessero e ovviamente lo facevano”. (pag 16-17 trascrizioni udienza 20.10.2015).

La teste ha altresì fornito indicazioni specifiche in ordine ai fascicoli militari di Larcebeau e TROCCOLI, depositati nel presente procedimento in cui vengono espressi apprezzamenti in relazione all’operato dei due militari in Argentina, “questa apprezzamento positivo all’Esma voleva dire appartenere al gruppo di lavoro che torturava e faceva sparire le persone, perché all’Esma non so dire quanti ma sono sparite migliaia e migliaia di persone” (pag 21 trascrizioni udienza 20.10.2015).

“Addirittura un testimone argentino Montonero, arrestato e detenuto all’ESMA, Martin Grab, ha dichiarato in Uruguay... “gli è stato mostrato il fascicolo di TROCCOLI e lo interpretò secondo quella che era la sua conoscenza del funzionamento dei servizi di intelligence argentini, in particolar modo dell’Esma e disse che questa persona, TROCCOLI, era un quadro importante, era un Ufficiale importante all’interno della struttura dell’Esma, secondo quello che emergeva dal suo fascicolo” (cfr. pagg 21 e ss. trascrizioni udienza 20.10.2015).

CRISTINA FYNN è stata sentita quale teste in data 20.10.2015. Ha riferito del proprio arresto a Montevideo, in Uruguay poiché militante “di resistenza alla dittatura”. Seppur bendata, riuscì a vedere che i propri carcerieri indossavano l’uniforme dei Fucilieri Navali della Marina Nazionale Uruguayana e fu sottoposta a torture.

“Io rimasi ai Fucilieri Navali dal giorno dell’arresto, il 6 di dicembre, fino al mese di luglio del 1978 (...) Il giorno stesso del mio arresto mi portarono lungo dei corridoi dove c’erano delle rampe, quindi delle zone in pendenza che facevano salire. Mi fecero salire su per una scala di fermo, che era molto ripida, lì mi spogliarono completamente, mi appesero a dei ganci, mi misero degli elettrodi dove passava l’energia elettrica sui capezzoli, sulla vagina, sulla dita dei piedi e in quel iniziarono a interrogarmi. Questo continuò a succedere per diversi giorni.

P.M. – Senta, durante la sua detenzione presso questa che lei poté riconoscere come la sede del Fusna, ha mai incontrato l’imputato nel nostro procedimento TROCCOLI? Tra le persone che la interrogarono o che vide in quel periodo TROCCOLI l’ha mai visto?

INTERPRETE – Durante gli interrogatori io non conosco nessuno, continuo a essere bendata. (...) Lì uno dei nomi che sentivo ripetutamente fare era Federico. Nelle ultime settimane di febbraio mi hanno portato dalla cella in cui stavo, cioè “Il frigorifero”, verso un luogo che era sempre all’interno del Fusna, dove mi mettono a sedere e mi dicono di abbassare la benda e davanti a me trovo una persona di sesso maschile, un uomo, con l’uniforme dei Fucilieri Navali che mi fa firmare un documento, un atto, con un gesto. Svolgeva il compito di Giudice Istruttorio... (cfr.pagg.67-69 trascrizioni verbale udienza 25 ottobre 2015).

La teste narra di aver reso una sorta di confessione scritta davanti a quell'uomo che veniva chiamato Federico, che faceva parte della Marina e che aveva il ruolo di "legittimare le informazioni che erano state ottenute da noi detenuti sotto pressioni fisiche e psicologiche". La sig.ra Fynn ha infine riferito con estrema certezza di aver poi riconosciuto il volto della persona che, all'esito delle torture subite le fece firmare una sorta di confessione e di avere la certezza che si trattava di Jorge Nestor TROCCOLI: "Dopo, nel 1996, in seguito, quando è uscito alla vita pubblica attraverso l'articolo uscito sulla rivista Post Data attraverso una sua lettera ho immediatamente riconosciuto... l'ho riconosciuto come quella persona che io ho visto la prima volta in cui fanno abbassare la benda. Questo volto mi è rimasto scolpito, mi è rimasto registrato. Ed è lì che vengo a sapere che Jorge TROCCOLI era il capo dell'S2, ovvero il capo del Servizio di Intelligence della Marina Uruguayana e vengo anche a sapere di quella operazione contro i membri del GAU e anche di tutti quei compagni che erano stati arrestati in Argentina e che erano scomparsi". (cfr.pagg. 70 trascrizioni verbale udienza 25 ottobre 2015).

Federico pertanto era lo pseudonimo di TROCCOLI circostanza peraltro confermata anche dalla teste Rosa Barreix sempre all'udienza del 25 ottobre 2015.

ROSA BARREIX, sequestrata il 22 novembre del 1977 poiché militante GAU, ha riferito nella sua testimonianza delle torture subite "Per prima cosa ci furono le minaccia di quello che ti faremo, quello che ti andremo a fare. Poi ci fu... la prima volta fu l'applicazione di elettricità attraverso i piedi e poi dopo successivamente mi legarono mani e piedi e mi misero l'elettricità attraverso anche l'utilizzo di un catino, un recipiente con acqua, in modo tale che ogni volta... insomma l'energia passasse meglio e il corpo avesse tutta una serie di scatti, di convulsioni". Ella ha inoltre riferito di aver riconosciuto TROCCOLI quale proprio torturatore "Voglio chiarire che una volta che ero appesa inizio a dire che io ero in stato interessante. Io ero in gravidanza in quel momento e in quel momento riconobbi la voce di TROCCOLI, che poi avrei riconosciuto in seguito, che mi diceva: "Tutte dicono così". Senonché alcune ore dopo acconsentirono di portarmi all'ospedale militare per comprovare o smentire questa effettiva gravidanza e fu dichiarato che io in effetti ero incinta.

La teste ha anche confermato la circostanza che lo pseudonimo di TROCCOLI fosse “Federico” e che lo riconobbe anche successivamente su alcuni giornali

Di particolare rilievo ai fini della responsabilità di TROCCOLI con riferimento alla scomparsa dei cittadini uruguaiani in Argentina è la circostanza riferita dalla teste che in diverse occasioni “TROCCOLI mi aveva fatto riferimento ai compagni che stavano militando a Buenos Aires” e che vi era un “coordinamento che già era anche abbastanza evidente tra il Fusna e... per esempio, tra quelli che arrestavano in Uruguay, ovvero in Fusna ed altri apparati repressivi tanto in Uruguay, come in Argentina

Inoltre, ancora la Berreix ha ricordato che in diverse occasioni TROCCOLI le aveva chiesto di recarsi più volte in Argentina per riconoscere dei compagni.

Ed inoltre, come evidenziato dalla stessa Corte in motivazione (pag. 78) “Per l’importanza del dialogo tra la BARREIX e l’imputato è opportuno riportarne il contenuto: “PM – Senta ricorda tra la fine del ’77 e il gennaio ’78 che TROCCOLI entrò nella sua cella e le fece una lista di nomi? Si ricorda questo particolare e se riesce a ricordare i nomi che le fece una lista di nomi? (...) Ricordo che mi disse “Sono caduti a Buenos Aires”.

Altro contributo fondamentale alla ricostruzione degli eventi e alla individuazione dei responsabili è fornito dal teste **Washington RODRIGUEZ** sentito all’udienza del 21.10.15.

Il teste, sindacalista, arrestato da persone di nazionalità argentina a Buenos Aires nel 1979, descrive le terribili torture alle quali fu sottoposto presso il Pozo de Quilmes a Buenos Aires ed ha confermato che erano gli Uruguaiani della Marina a interrogare e torturare ferocemente i sequestrati di nazionalità uruguaiana.

Riferiva il teste che proprio durante la detenzione Aida SANZ aveva avuto il bambino sotto tortura e che fu proprio Aida che gli raccontò che partorì i primi giorni di gennaio del 1978.

La testimonianza di Rodriguez risulta essere di estrema importanza perché egli afferma che fu la stessa Aida SANZ gli indicò i nomi delle persone che erano al Pozo de Banfield, indicandogli precisamente il numero di 22 e di ricorrere ai fini di

protezione alle Nazioni Unite con questo numero di uruguaiani detenuti in caso di sua liberazione.

La drammatica verità di questo dato risulta anche dalle successive dichiarazioni del teste Rodriguez che, una volta liberato dal Pozo de Quilmes ove era detenuto assieme alla Sanz, si recò alle Nazioni Unite. “Lì, nelle Nazioni Unite, la persona che raccolse mie dichiarazioni mi mostrò, perché non poteva credere che ci potessero essere tante persone in un luogo sconosciuto, mi mostrò tutta una serie di habeas corpus presentati dai familiari, lì ho potuto comprovare tutti i nomi di quelle 22 persone che mi avevano segnalato”.

Il teste Rodriguez precisava anche che Aida SANZ gli descrisse la persona che era a capo del gruppo come una “una persona bassa, in carne, grosso che aveva gli zigomi sporgenti, che aveva le narici larghe, che aveva le labbra grosse”.

“P.M. - Senta, Aida Sanz in questi colloqui le disse anche chi la torturava e chi la interrogava al pozzo di Banfield, chi la deteneva al pozzo di Banfield? INTERPRETE - Sì, in effetti lei mi disse che la torturava un gruppo dell'Ocoa perché prevedeva che anche a me mi avrebbero interrogato e per quanto sembrava, l'ufficiale che li comandava, che aveva il comando su di loro, era un ufficiale della Marina di cui io non potei ricordarmi il nome” (cfr. pag. 70 trascrizioni ud 21.10.2015).

“AVV. P.C. SPERANZONI - Un'ultima precisazione. Lei ha detto che quando era incappucciato ha riconosciuto la parlata di ufficiali uruguaiani, è una domanda solo a precisazione. Lei sa distinguere un argentino da un uruguaiano da un argentino se parlano, chiaramente?”

INTERPRETE - Sì, parlano in maniera diversa” (cfr. pag. 78 trascrizioni ud 21.10.2015)

CARLOS D'ELIA è stato sentito quale teste all'udienza del 2.10.15. I suoi genitori, uruguaiani, Jolanda Iris Casco Ghelipi de D'Elia e Julio Cesar D'Elia Pallares, furono sequestrati a Buenos Aires il 22 dicembre del 1977. Sua madre era incinta di otto mesi e Carlos d'Elia, nato al Pozo de Banfield (luogo in cui fu detenuta Celica Gomez negli stessi giorni), è uno di quei bambini tragicamente strappati alla famiglia d'origine e affidati a famiglie di militari.

Nella sua toccante testimonianza il teste attribuisce una responsabilità diretta a TROCCOLI e a Larcebeau per la scomparsa dei suoi genitori e degli altri uruguaiani sequestrati a Buenos Aires alla fine del 1977.

“Ci fu un coordinamento repressivo tra i governi, tra i governi militari di fatto dell'Argentina, dell'Uruguay e di tutta l'America del sud. In questa cornice ci sono responsabili tanto uruguaiani, quanto argentini tanto per la sparizione, la desaparicion dei miei genitori, quanto per la mia sparizione, in quanto la sparizione dei miei genitori ci sono documenti, c'è documentazione che dimostra che la marina uruguaiana a carico del FUSNA, FUSNA è fucilieri navali, che era un'area del governo uruguaiano che si incaricò di arrestare, torturare e scomparire alcuni uruguaiani, tra cui anche mio padre. Tra questi, tra i responsabili del FUSNA ricordo TROCCOLI, Larcebeau”

Il teste ha dichiarato di non sapere se Ricardo Chávez Domínguez, *funzionario del FUSNA, abbia avuto un ruolo nella sparizione dei suoi genitori “Nonostante non abbia dubbi sulla responsabilità nel momento del sequestro di TROCCOLI e nel momento della sparizione dei miei genitori, sia di TROCCOLI, ma anche di Larcebeau”*(cfr. pag. 28 trascrizioni ud 2.10.2015). Il teste conferma che il padre adottivo, argentino, era un ex militare della Marina, aveva lavorato *“nell'intelligenza navale”* (cfr. pag. 39 trascrizioni ud 2.10.2015).

GRACIELA BORELLI, sentita all'udienza del 2.10.2015, nel raccontare il sequestro del proprio fratello Raul Borelli il 22 dicembre del 1977 e del sequestro subito personalmente, insieme al proprio marito in Uruguay, poiché militanti GAU, ha ricostruito ampiamente l'operazione posta in essere dagli Argentini e dagli Uruguaiani per annientare i GAU e gli altri gruppi di opposizione alla fine del dicembre '77. *“Il procedimento in Argentina del sequestro degli uruguaiani comincia in Uruguay stesso nella grande operazione contro i GAU nel novembre del '77. Operazione nella quale anche io e mio marito siamo stati coinvolti”* (cfr. pag. 50 trascrizioni ud 2.10.2015) (...) *c'è una connessione cronologica in queste operazioni che vanno dal giugno del '77 al grande operativo di dicembre, fine di dicembre in Argentina, in cui a capo c'era uno S2 TROCCOLI e successivamente Juan Carlos Larcebeau”.*” (cfr. pag. 52-53 trascrizioni ud 2.10.2015).

MARTIN PONCE DE LEON, all'udienza del 9.6.2016, ha depositato un documento riepilogativo della carriera militare di TROCCOLI illustrativo delle attività compiute dall'imputato con riferimento ai sequestri operati in Argentina tra il dicembre '77 e il gennaio del '78.

La ricostruzione dettagliata degli incarichi ricoperti da TROCCOLI nel periodo di riferimento, compiuta all'esito dello studio di documenti ufficiali depositati nel fascicolo del dibattimento (quali il fascicolo personale di TROCCOLI e i documenti dell'ufficio immigrazione attestanti i voli di TROCCOLI in Argentina), per quello che in questa sede rileva, è la seguente: nel 1974 TROCCOLI entra nel FUSNA, nel 1975 diventa comandante, alla fine del 1975 viene nominato capo dell'S2 e ricoprirà tale incarico fino al 30 gennaio 1978; il 1 aprile 1976, a soli 3 mesi dalla nomina quale capo dell'S2, diviene ufficiale di coordinamento con l'OCOA e successivamente continua a mantenere costanti contatti con l'OCOA per tutto il resto della sua carriera *“Lui rimane tre mesi all'Ocoa, ma dopo una volta tornato al suo lavoro diciamo, regolare, normale, nell'S2, mantiene i contatti che ha stabilito lì, li mantiene attivi e questo è documentato nel suo stesso fascicolo, per riferimenti appunto ripetuti nelle azioni, nelle quali interagisce con l'Ocoa, o con la direzione dell'Intelligence della polizia e certamente con la Prefettura Nazionale Navale. Dopo, a giugno viene sostituito, dopo quei tre mesi, dal sottotenente Larcebeau, il quale è anche lui in questo processo, Larcebeau permanentemente diciamo che si evolve nella sua carriera, va avanti nella sua carriera, sempre un po' dietro la scia di TROCCOLI. Di nuovo voi avete già il fascicolo di Larcebeau, di tutto questo periodo”* (cfr. pag. 15 trascrizioni ud. 9.6.2016).

Il teste documenta altresì i viaggi in Argentina compiuti da TROCCOLI nell'ottobre del 76, nel giugno 77 e il 20 dicembre 1977, ovvero il giorno prima dell'inizio dei sequestri dei militanti GAU e di altri gruppi.

In particolare egli documenta, tramite documentazione dell'ufficio immigrazione, il volo in Argentina compiuta da TROCCOLI e da altri due militari uruguaiani “di livello inferiore”, il giorno precedente all'inizio dei sequestri a Buenos Aires. “il 20 dicembre viaggiano in aereo a Buenos Aires il capitano TROCCOLI, insieme agli allora sottotenenti José Uriarte e Ricardo Dupont, ufficiali

dell'S2, che dipendevano da lui, erano sotto il suo comando. Vediamo in rosso i sequestri a Buenos Aires, viaggiano il 20 e il giorno successivo inizia l'ondata di sequestri". L'ondata dei sequestri terminerà il 3 gennaio 1978 con quello di Celica Gomez

Si ribadisce inoltre che per tali sequestri e detenzioni illegittime si è svolto un processo penale in Uruguay al quale Jorge Nestor TROCCOLI si è sottratto in quanto latitante e all'esito del quale l'ex dittatore Gregorio Alvarez e il capitano di fregata Larcerbau sono stati condannati con sentenza definitiva già depositata agli atti del presente procedimento.

Dunque le numerose testimonianze raccolte nel corso del dibattimento e ripercorse nella sentenza della Corte di Assise, oltre ad essere particolarmente qualificate (esperti, storici, testimoni diretti, sopravvissuti, esponenti della magistratura uruguayana) sono dotate di ampia attendibilità intrinseca ed estrinseca, in quanto si tratta di racconti, tutti, concordanti e tristemente attestanti identici metodi repressivi.

In breve, tutti gli elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale hanno accertato, in concomitanza con il piano Condor:

- che Argentina e Uruguay collaborassero nel campo della repressione degli oppositori politici e che vi era tra le Marine dei due paesi un rapporto di collaborazione nel campo della lotta antisovversiva e che la retata di fine dicembre a Buenos Aires si iscrive nell'ambito di tale consolidato rapporto di collaborazione tra apparati repressivi dei due paesi;
- che, come emerso nel rapporto della Marina uruguayana, la collaborazione venne incrementata nel 1977, "*soprattutto per le relazioni personali tra i comandanti in capo delle due Marine*";
- che la Marina argentina manteneva contatti con vari organi di intelligence uruguayani i quali, a loro volta, avevano "*legami con la ESMA e con altri Centri operativi*";
- che il capo del servizio di intelligence dei FUSNA (S2) dalla fine del 1975 fino al 30 gennaio 1978, **Jorge Néstor TRÓCCOLI**, si recava periodicamente in Argentina proprio nel periodo in cui scomparve a Buenos Aires il

gruppo dei militanti dei GAU e che volò in Argentina il giorno precedente l'inizio dei sequestri degli uruguaiani in tale paese;

- che in quel periodo fu essenzialmente la seconda sezione dello stato maggiore (S2 o Sezione di intelligence) quella che, nell'ambito del FUSNA, si occupò di "operazioni antisovversive";

- che il comandante del S2 dipendeva direttamente dal comandante del FUSNA, il cui superiore diretto era il comandante in capo della Marina;

- che Aida SANZ e sua madre Elsa SANZ furono sequestrate tra il 22 e il 23 dicembre 1977 nell'operazione posta in essere per annientare i GAU e altre gruppi politici ostili al regime e furono detenute nei centri clandestini di detenzione noti come Pozo de Banfield e Pozo de Quilmes e da allora risultano scomparse;

- che Aida SANZ partorì sotto tortura dicembre 1977 all'interno del centro clandestino Pozo de Banfield;

- che Guillermo Manuel SOBRINO venne sequestrato il 18 dicembre 1978 e detenuto al centro clandestino Pozo de Banfield e da allora scomparso;

- che i detenuti uruguaiani erano interrogati e sottoposti a torture da militari uruguaiani;

- che TROCCOLI è stato un torturatore e, come lui stesso ha ammesso, ha utilizzato la violenza per estorcere informazioni alle persone sequestrate.

Numerosi sono gli elementi (cfr. pag. 82 e 83, sent.) della Pubblica Accusa a sostegno della responsabilità del TROCCOLI dove è riconosciuto il ruolo rivestito dall'imputato.

Alla luce delle considerazioni e dalle risultanze univoche, precise e concordanti raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale risulta evidente che **JORGE NÈSTOR TROCCOLI FERNANDEZ** è responsabile secondo le norme del concorso di persone nel reato del sequestro, delle torture e dell'omicidio, tra altre vittime, di Guillermo Manuel Sobrino BERARDI, Aida Celia Sanz FERNANDEZ e sua madre Elsa Haydee FERNANDEZ LANZANI in SANZ.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive la Corte erra nel discostarsi dalle argomentazioni sostenute dalla Pubblica Accusa relativamente alle conseguenze (omicidi) di un'attività prodromica (sequestri e sevizie) che al TROCCOLI è certamente riconducibile.

Significativi i seguenti passaggi dell'impugnata sentenza: *“Ad avviso di questa Corte non può ritenersi la automatica equiparazione tra la responsabilità per la prigionia clandestina (di tutte le persone sestrate) e quella per la eliminazione, perpetrata in modo occulto e segreto, di alcune soltanto di esse, in quanto la detenzione delle vittime, che erano comunque alla mercé degli imputati e sottoposte a torture finalizzate alla acquisizione di informazioni sui gruppi sovversivi, non è stata sempre funzionale alla perpetrazione degli omicidi perché, come detto, in molti casi (e questo vale per molti dei testimoni sentiti nel presente dibattimento) i detenuti sono stati liberati. O meglio, ciò non può apoditticamente affermarsi di fronte alla mancata dimostrazione della effettiva partecipazione del TROCCOLI, a qualunque titolo, alla uccisione di tutte o di alcune soltanto delle vittime. Non è a tal fine sufficiente, come prospettato dall'accusa, la zelante collaborazione prestata dal TROCCOLI alle attività repressive di illegale detenzione e tortura, oltretutto rivestendo costui una posizione di rilievo, ma non certo apicale.”* (pag. 84)

“Diversamente opinando si finirebbe con il fondare la responsabilità per gli omicidi sul mero tipo di servizio che all'S2 era assegnato, che certamente ricomprendeva la partecipazione ai sequestri di persona e alle torture, ma che non necessariamente doveva importare (come prospettato dall'accusa, almeno sotto il profilo del dolo eventuale) la decisione della soppressione fisica di tutti i detenuti entrati in contatto con il servizio e conseguentemente con l'imputato che vi era addetto.” (pag. 87).

Per le premesse in punto di fatto, il giudizio assolutorio espresso dalla Corte nei confronti dell'imputato TROCCOLI non è affatto condivisibile in quanto errato e contraddittorio.

Per il ruolo di capo dell'S2 ricoperto all'epoca dei fatti in contestazione, per i “riconoscimenti” derivanti dalle operazioni congiunte del TROCCOLI e, più in generale tra E.s.m.a. - Fus.na tra cui il “corso di formazione” compiuto all'Esma (già

presente agli atti) e infine i riconoscimenti fotografici operati da testimoni qualificati (cfr. deposizioni testi Fynn e Barreix), la partecipazione agli omicidi devono ritenersi certamente ascrivibili a TROCCOLI quanto meno a titolo di concorso morale.

Il numero degli omicidi addebitatigli di persone prima sequestrate, ben 26, è un forte indice che già solo porta ad escludere che la morte dell'ostaggio potesse configurarsi come eccezione prevedibile. Anzi, ad avviso di queste difese, la morte era prevedibile nonché prevista.

Mostra travisamento la Corte a pag. 83 quando afferma che "*nei centri di detenzione clandestina le sevizie venivano praticate a fini investigativi, curando di non provocare la morte delle vittime (tanto che in alcuni centri erano presenti dei medici)*" perché analizza le sevizie operate come (semplice) modalità d'agire a fini investigativi mentre l'istruttoria dibattimentale ha ampiamente comprovato che le spietate e cruente modalità di attuazione dei metodi investigativi erano il terribile *modus operandi* operato all'interno dei centri di detenzione e per tale ragione è irragionevole non configurare quanto meno la sussistenza del dolo di omicidio a titolo eventuale.

Erra la Corte inoltre quando afferma che all'interno dei centri di detenzione vi fosse una sorta di "attenzione" per non provocare la morte delle vittime giustificando così la presenza di presidi medici: ciò è infatti contraddetto dalle numerose vittime ed ancor più rafforza il proposito criminoso posto in essere dai sequestratori con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4.

La regola e la finalità dei regimi militari era infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa Corte, l'eliminazione fisica degli oppositori.

Deve quindi rilevarsi che:

- Esisteva un piano (*Plan Condor*) che prevedeva l'eliminazione radicale dell'opposizione politica nei paesi del cono sud attraverso la meticolosa pianificazione del sequestro e della tortura e dell'uccisione di un numero indeterminato di cittadini;

- TROCCOLI nella sua posizione di capo dell'S2, materialmente attivo nei sequestri e nelle torture, era perfettamente consapevole dell'esistenza di tale piano, al

quale diede piena e consapevole attuazione per la parte a lui affidata e per il periodo di tempo in cui rivestiva tale posizione;

- TROCCOLI ha partecipato all'attività di cui sopra che ha determinato almeno (stando al capo di imputazione) 26 omicidi di persone già ristrette in condizioni disumane e sottoposte a sevizie e torture;

- TROCCOLI era il capo dell'S2, organismo incaricato delle operazioni antisovversive e, come tale, comandò l'operazione in cui caddero i GAU. *“Lui ha portato avanti questa catture e questa cattura ha voluto dire la morte di tantissime persone a Buenos Aires”* (teste Rosa Barreix)

A questo punto non si comprende come possano prospettarsi dubbi in ordine alla responsabilità del TROCCOLI in merito agli omicidi a lui attribuiti ed in particolare a quelli di Aida SANZ, Elsa SANZ e di Guillermo Manuel SOBRINO.

Infatti delle due l'una: o il TROCCOLI ha voluto, con dolo diretto, la morte delle persone offese dopo averne ordinato il sequestro, l'illegittima detenzione e le torture e deve così rispondere del reato a lui ascritto con l'aggravante delle sevizie e della premeditazione, o il TROCCOLI che - giova ripeterlo - ha sequestrato, detenuto illegittimamente Guillermo Manuel Sobrino BERARDI, Aida Celia Sanz FERNANDEZ e sua madre Elsa Haydee FERNANDEZ LANZANI in SANZ, ha accettato il rischio della loro morte e risponde quindi dei reati a lui ascritti a titolo di dolo eventuale, figura compatibile, come detto, con l'aggravante del 61 n. 4 (e quindi imprescrittibile), che determinerebbe comunque la affermazione di responsabilità del predetto.

Recentemente la Corte di Cassazione in un'importante pronuncia ha avuto modo di stabilire i rapporti tra dolo alternativo e premeditazione arrivando a statuirne la compatibilità tra quella forma particolare di dolo diretto e l'aggravante.

Per la stratta correlazione delle tematiche espresse è utile riportare i principi di diritto espressi dalla Corte secondo cui *“(..) Il dolo alternativo, per sua natura consiste in situazione psicologica vaga e nell'accettazione di evento non definito in termini esclusivi. La premeditazione, configurata come circostanza aggravante nei delitti di omicidio volontario e di lesioni personali, è condizionato dal positivo accertamento di due presupposti, uno cronologico, altro soggettivo: il primo è*

rappresentato da un apprezzabile, ma non preventivamente individuato dalla norma di legge, lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione concreta, tale comunque da consentire la possibilità di riflessione circa la possibilità e l'opportunità del recesso, il secondo dalla perdurante determinazione criminosa nell'agente senza soluzioni di continuità e senza ripensamenti dal momento del concepimento dell'azione antiggiuridica fino alla sua realizzazione. Il legislatore ritiene dunque meritevole di una punizione più severa colui che, rispetto alla situazione di ideazione e normale ponderazione che usualmente precede l'agire umano, si distingue per la particolare fermezza e costanza nel tempo dell'intenzione criminosa, di chi persevera senza incertezze nell'intento perchè dimostra la maggiore intensità del dolo e quindi una più spiccata capacità a delinquere. Si è altresì affermato che l'elemento cronologico non si presta in sé ad una quantificazione minima, valevole in astratto per ogni caso, ma richiede comunque un'estensione temporale tale da consentire all'agente la riconsiderazione della decisione assunta e da far prevalere la spinta al crimine rispetto ai freni inibitori. Inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'affermazione, per cui la ricostruzione probatoria della premeditazione non può esaurirsi nel mero accertamento della preventiva acquisizione dei mezzi, dei luoghi e degli strumenti materiali coi quali tradurre in pratica il proposito illecito, comportamento questo non qualificante perchè altrettanto in grado di fungere da antecedente di una risoluzione criminosa assunta in via estemporanea e poi attuata. E' piuttosto necessario fare ricorso ad elementi estrinseci e sintomatici, individuati a livello esemplificativo nella causale dell'azione, nell'anticipata manifestazione dell'intento poi attuato, non contraddetto da condotte opposte, nella ricerca dell'occasione propizia, nella meticolosa organizzazione e nell'accurato studio preventivo delle modalità esecutive, nella violenza e reiterazione dei colpi inferti (Cass. S.U., n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, rv. 241575; Cass. sez. 1, n. 47880 del 5/12/2011, Zhang Yng, rv. 251409; sez. 1, n. 47250 del 9/11/2011, Livadia, rv. 251502 in motivazione; sez. 1, n. 7970 del 06/02/2007, P.G. in proc. Francavilla, rv. 236243, sez. 1, n. 24733 del 21/5/2004, Defina, rv. 228510).

Deve poi tenersi conto che per integrare l'aggravante, di natura soggettiva, non è sufficiente un generico proposito di fare ricorso alla violenza. Seppure, come è pacifico, il dolo, inteso quale rappresentazione del fatto reato tipizzato, non include l'identità personale della prefigurata vittima, in quanto elemento esterno al "fatto" costituente reato (Cass. sez. 1, nr. 18378 del 2/4/2008, Pecoraro, rv. 240374), ciò nonostante i caratteri di fermezza ed irrevocabilità della risoluzione, necessari per individuare la premeditazione, assumono rilievo se posti in relazione ad un bersaglio specifico, già previamente individuato e contro il quale sia diretta l'azione (sez. 2, n. 21956 del 16/03/2005, Laraspata, rv. 231973; sez. 1, n. 47880 del 05/12/2011, Zhang Yong, rv. 251409), sicchè la premeditazione non è ravvisabile nel caso in cui, pur essendovi stata accurata programmazione di un'azione letale, la stessa muti poi oggetto nella sua fase attuativa, venendo di fatto impulsivamente compiuta contro persona diversa da quella o da quelle sulle quali si era focalizzata l'ideazione criminosa per l'interferenza di fattori e circostanze non preventivati.

Nel caso del dolo alternativo i termini della questione non mutano: l'agente si prefigura e vuole sin da un momento anticipato rispetto a quello della realizzazione del suo intento in modo indifferente e alternativo che si verifichi l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicchè, posto l'atteggiamento psicologico di sostanziale equivalenza rispetto agli effetti conseguibili, egli risponde per quello in concreto determinato. Questa equivalenza di conseguenze dell'azione, previste e perseguite con indifferenza da parte dell'autore del reato, per poter essere compatibile con la premeditazione deve risalire al momento dell'ideazione del progetto criminoso ed essere mantenuta costante per uno spazio temporale apprezzabile e tale da consentire una differente determinazione senza che mai nel frattempo la volontà del soggetto attivo abbia risolto l'alternativa con una risoluzione definitiva per l'evento meno grave (Cosi Cass. Pen. sez 1, 17 gennaio 2014 -16 aprile 2014 n. 16711)

Alla luce di questi importanti ed attuali insegnamenti espressi dalla Suprema Corte risulterà chiaro che TROCCOLI deve essere considerato responsabile di concorso in omicidio aggravato, in quanto la morte delle persone offese costituiva

una conseguenza prevedibile della condotta del Troccoli, responsabile della privazione della libertà delle persone offese.

Giova ricordare infatti che Troccoli era inserito stabilmente all'interno di un sistema repressivo (c.d. Plan Condor) che - come riconosciuto dalla Corte - aveva tra le proprie finalità dichiarate e, quindi, *premeditate*, il totale e sistematico annientamento degli oppositori politici, svolgeva un ruolo certamente non secondario (come detto egli era capo dell'S2, organismo incaricato delle operazioni antisovversive e, come tale, comandò l'operazione in cui caddero i GAU e altre persone tra cui le persone offese rappresentate) e pertanto con ragionevole certezza egli si è prefigurato e ha voluto anche la morte delle vittime come conseguenza delle proprie condotte. Infatti appare assai difficile mettere in dubbio che le condotte contestate al Troccoli, date le modalità con cui sono avvenuti i fatti, non possano contemplare la volontà di morte in capo all'imputato.

Per tali ragioni la motivazione appare gravemente **contraddittoria** rispetto alle stesse premesse in quanto delinea un'ipotetica ricostruzione dei fatti che confligge non solo con l'esperienza storica ma anche con i principi che in tema di dolo sono stati chiariti dalla giurisprudenza.

Il dubbio ragionevole deve infatti fondarsi su elementi circostanziali precisi che escludano l'univocità probatoria o indiziaria così da indurre il giudice ad applicare la norma di cui al 530 II comma c.p.p. Non pare invece che una simile ipotesi ricorra nei casi di specie in quanto la Corte di Assise dà per accertate premesse che di per sé sole comportano quanto meno la sussistenza del dolo omicidiario eventuale.

La denunciata contraddittorietà emerge anche dallo stesso riferimento che la Corte opera verso il libro del TROCCOLI, - *L'ira del Leviatano* - depositato agli atti e che già denota il notevole spessore criminale dell'imputato.

Con riferimento al testo in parola la stessa Corte ne dà atto a pag 88 della sentenza, *“Del resto per quanto riguarda i sequestri e gli interrogatori sotto tortura, come già osservato, lo stesso imputato, nel suo libro “L'ira di leviathan”, sembra lasciarsi andare a delle parziali ammissioni: “ho manifestato di aver trattato in modo disumano quelli che sono stati i miei nemici (...) fare soffrire un altro essere*

umano, angosciarlo, torturarlo non è disumano é parte della natura umana (...) (...) noi della Marina eravamo i 'cattivi' quelli che si 'sporcano'" (...) oppure sembra in cerca di giustificazioni: "io mi limitavo ad eseguire gli ordini (...) è vero che sono morte delle persone in modo accidentale durante gli interrogatori o durante il combattimento, ma non vi è mai stata volontà di sterminio". L'imputato pertanto nel citato libro esclude lo sterminio ma ammette al tempo stesso l'omicidio.

La Corte infine, nel dichiarare l'assoluzione di Chavez Dominguez afferma *"essendo rimasto confermato che CHAVEZ si occupava della logistica dell'S2 e non dell'intelligence (ndr come invece provato con riferimento all'imputato TROCCOLI), nei confronti del predetto deve essere pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, I co c.p.p."*. Non è allora dato comprendersi come la stessa argomentazione non venga utilizzata *a contrariis* per fondare l'evidente responsabilità penale di TROCCOLI.

- III -

Responsabilità di Jorge Nestor Troccoli Fernandez a titolo di concorso nei reati contestati nel capo di imputazione D1).

Il TROCCOLI risponde dei reati contestati nel capo di imputazione a titolo di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.

Occorre ricordare, in tema di concorso di persone nel reato, nel paradigma dell'art. 110 c.p. sono comprese tutte le ipotesi di partecipazione criminosa per la cui realizzazione non è richiesto il previo concerto fra tutti i partecipanti, ma è indispensabile un individuale apporto materiale o psichico di ognuno verso l'identico risultato da tutti perseguito e cioè l'evento criminoso avuto di mira. *"Con la conseguenza che attività costitutiva del concorso nel reato non è quindi solo quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, bensì anche quella riguardante la decisione e la preparazione del reato e la fornitura dei mezzi che ne consentano o ne facilitano la consumazione, perché anche attraverso l'esplicazione di tale attività si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento per effetto del quale ciascuno deve rispondere*

del risultato conseguito. Una volta accertato che un soggetto ha accettato e svolto il compito assegnatogli costui deve rispondere, non solo dei reati da lui commessi, ma anche del reato fine e degli altri reati strumentali, materialmente eseguiti dai complici che, a loro volta devono rispondere di quello o di quelli da lui commesso” (Cassazione penale, sez. II, 13/04/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 10/06/2011), n. 23395.

Ancora, la Suprema Corte, in merito al concorso di persone nel reato, si è espressa nei seguenti termini *“Orbene, perchè il concorrente morale risponda di un reato di evento non è necessario che quest'ultimo, come per l'esecutore materiale, sia stato da lui voluto con dolo diretto ma è sufficiente che lo stesso sia stato voluto con dolo eventuale: il che significa che il concorrente morale - come verificatosi nella fattispecie - deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata e sempre che l'evento non sia soltanto una possibile conseguenza dell'azione concordata, ma rientri, in modo diretto e consequenziale, nello schema esecutivo di tale azione (cfr., Sez. I, sent. n. 7350 del 12/06/1991, dep. 08/07/1991, Ventura, Rv. 187758, in fattispecie di tentato omicidio)”*. (Cassazione penale, sez. II, 15/04/2016, (ud. 15/04/2016, dep.19/05/2016), n. 20793

La stessa nota Sentenza E.S.M.A. della Suprema Corte di Cassazione (pag.7 e 8), proprio con riferimento ad una posizione simile a quella in esame e in tema di concorso di persone del reato e di nesso eziologico, così si esprime: *“In particolare, affatto corretta è la applicazione fatta dalla Corte territoriale delle norme in materia di concorso delle persone nel reato e di nesso eziologico. Il tenente Astiz, esercitando proprie funzioni - di comando nei confronti dei graduati e dei militari a lui sottoposti e di collaborazione direttiva con gli ufficiali superiori - nel Grupo de tarea 3.3.2, concorse con piena consapevolezza nella compartecipazione delittuosa del mantenimento e della gestione della prigione clandestina ove furono segregate le tre vittime, in costanza della loro prigionia. Nulla rileva che la maggioranza (in ragione dei quattro quinti) delle persone ristrette non sia stata assassinata. La struttura carceraria, criminale annoverava, infatti, tra gli scopi istituzionali quello - effettivamente realizzato in danno di una rilevante percentuale dei prigionieri, determinata in*

ragione del venti per cento - della soppressione in segreto dei sequestrati che i carcerieri avessero reputato non recuperabili alla obbedienza del regime dittatoriale. L'imputato, peraltro, confido alla testimone Milla Maria Alicia che alle esecuzioni capitali (mediante precipitazione da aeromobili in volo d'alta quota sull'oceano Atlantico) si faceva, talvolta, ricorso anche per necessita di sfollamento, quando il carcere non disponeva della capienza necessaria per ricevere nuovi prigionieri. Evidente e, peraltro, la relazione tra la prigionia clandestina (di tutte le persone sequestrate) e la eliminazione, perpetrata in modo occulto e segreto, dei prigionieri mandati a morte. La detenzione delle vittime, alla merce degli aguzzini, e il carattere di segretezza che caratterizzava la prigionia, erano affatto funzionali alla perpetrazione degli omicidi e all'occultamento dei delitti.

Epperò - a dispetto della mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l'ufficiale e le tre persone offese - l'imputato colla zelante collaborazione prestata in posizione (se non apicale, pur tuttavia di indubbio rilievo) nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano ristrette le vittime, ha offerto un contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l'appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione. E, comunque, Astiz ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione ella scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini.

Sicché, in applicazione delle norme del Cadice Penale sul rapporto di causalità (articolo 40), del concorso di cause (articolo 41) e del concorso di persone nel reato (articolo 110), il giudicabile e responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta nella prigione segreta, durante il periodo in cui l'ufficiale presto cola servizio”.

Per tali considerazioni Jorge Nestor Troccoli dovrà essere condannato, benché per gli interessi civilistici, per i reati commessi per la posizione delle parti civili costituite e ciò perché nella sua qualità di crudele sequestrate nonché torturatore ha realizzato certamente un segmento del piano criminale teso a eliminare i membri dell'opposizione ai Regimi militari.

P.Q.M.

richiamandoci e aderendo all'atto di appello già presentato dalla dott.ssa Tiziana Cugini, sostituto Procuratore della Repubblica e dal dott. Francesco Caporale, Procuratore della Repubblica Aggiunto le cui argomentazioni e valutazioni si condividono pienamente


Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Assise di Appello di Roma:

- In via principale, accogliendo i motivi sopra esposti e in riforma della sentenza impugnata ai fini civilistici, voglia riconoscere e dichiarare la penale responsabilità dell'imputato Jorge Nestor Troccoli per i fatti indicati nel capo di imputazione D1.
- Voglia condannare Jorge Nestor Troccoli al pagamento del risarcimento del danno subito dalle parti civili appellanti dettagliati e quantificati nelle conclusioni presentate in primo grado;
- Condannare l'imputato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile per entrambi i gradi di giudizio.

Si fa riserva di depositare motivi aggiunti e negli stessi di richieste ex art. 603 c.p.p. riferite agli argomenti del presente atto.

Con osservanza.

Roma, 25 maggio 2017


Avv. Marta Lucisano


Avv. María Alicia Mejía Fritsch


Avv. Andrea Ramadori